

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 8/2020

del 7 febbraio 2020

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2023/286]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'aceto come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1820 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere *Saccharomyces cerevisiae* come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere le uova in polvere come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il miele come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il D-fruttosio come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i formaggi come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1825 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il succo di mela concentrato come principio attivo nell'allegato I del regolamento ⁽⁷⁾.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 12n (Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

" — **32019 R 1819**: Regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione dell'8 agosto 2019 (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 1),⁽¹⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 1.⁽²⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 4.⁽³⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 16.⁽⁷⁾ GU L 279 del 31.10.2019, pag. 19.